

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI SETTORE VI – Servizio Amministrativo

Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA Settore VI – Servizio Amministrativo c/o P.zza Plebiscito n. 34 – 76121 BARLETTA PEC: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it – tel 0883/1978920

Codice org. PROVINCIA BAT Protocollo 0018103-21 Data 18/08/2021 Classificazione IX.02.01U

BELLINO VINCENZO

(demolizionibellino@pec.it)

E p.c.

REGIONE PUGLIA Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

AGER PUGLIA

protocollo@pec.ager.puglia.it

POLIZIA Provinciale di Barletta-Andria-Trani

polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it

ARPA Puglia D.A.P. - BAT,

dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL BAT SISP

dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

Albo Gestori Ambientali - Sezione Regionale

albogestori.puglia@legalmail.it

Comune di BARLETTA

protocollo@cert.comune.barletta.bt.it

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 697 DEL 05/08/2021 Reg. Gen.

In adempimento a quanto disposto dal provvedimento stesso, si notifica la Determinazione Dirigenziale avente ad oggetto "Autorizzazione Unica ex art. 208, d.lgs. 152/06 – recupero rifiuti speciali e centro raccolta veicoli a motore fuori uso d.lgs. 209/03 – Barletta – ditta "BELLINO VINCENZO" – Rinnovo e modifica sostanziale"

Cordiali saluti.

Il Dirigente ad interim Dott.ssa Gulia Lacasella



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 697 DEL 05/08/2021

VI - Settore - Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo (Provincia BAT)

N. <u>65</u> Reg. Settore del <u>05/08/2021</u>

Oggetto: Autorizzazione Unica ex art. 208, d.lgs. 152/06 – recupero rifiuti speciali e centro raccolta veicoli a motore fuori uso d.lgs. 209/03 – Barletta – ditta "BELLINO VINCENZO" – Rinnovo e modifica sostanziale

Alla presente determinazione, adottata il <u>05/08/2021</u>, è stato assegnato il seguente numero del registro generale <u>697</u> anno <u>2021</u>

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il <u>05/08/2021</u>, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

Con D.D. n. 386 del 01/03/2001 (reg. sett. n. 17 del 22/02/2001) della Provincia di Bari, avente ad oggetto "L.R. n. 30/86 – d.lgs. 22/97. Ditta Bellino Vincenzo – Barletta. Centro di raccolta veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Autorizzazione" veniva rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di rifiuti speciali costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti", in favore della ditta "Bellino Vincenzo" (in seguito: Ditta) per l'impianto già esistente sito in Barletta;

con D.D. reg. sett. n. 23 del 27/02/2006 della Provincia di Bari avente ad oggetto "L.R. n. 30/86 – d.lgs. 22/97 – d.lgs. 209/03. Ditta Bellino Vincenzo – Barletta. Centro di raccolta di veicoli fuori uso. Rinnovo Autorizzazione" veniva rinnovata l'autorizzazione per il centro di raccolta veicoli fuori uso già esistente gestito dalla Ditta;

con D.D. reg. sett. n. 45 del 22/03/2006 della Provincia di Bari avente ad oggetto "d.lgs. 22/97, artt. 31 e 33 – Ditta Bellino Vincenzo – Barletta – iscrizione nel registro provinciale delle imprese esercenti le attività di riutilizzo dei rifiuti pericolosi. Rinnovo", veniva disposto di rinnovare l'iscrizione n. 305 del 09/02/2001 per la classe di attività 6^ ex D.M. n. 350/98 e per una quantità massima di 350=t/a;

con D.D. reg. sett. n. 92 del 29/04/2009 della Provincia di Bari, veniva disposto di integrare la iscrizione n. 305 del registro provinciale, in classe di attività 4[^], per una quantità complessiva di 7.990= t/a, a fronte di una capacità di stoccaggio di 1.090= t/a;

In virtù della Det. Dir. n. 20 del 10/03/2010 della Provincia di Barletta Andria Trani la Ditta veniva iscritta al progressivo n. 21 del nuovo registro provinciale come comunicato con nota del 24/03/2010 prot. 4237 (in sostituzione del precedente n. 305 Prov. Bari);

con D.D. n. 718 del 01/04/2011 (Reg. Sett. n. 11 del 29/03/2011) della Provincia di Barletta-Andria-Trani, veniva rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 l'iscrizione n. 21 nel registro provinciale per la classe di attività 4^ - ex D.M. n. 350/98 - per una quantità di 10.000 t/a e per una capacità giornaliera di recupero di 7 t/d;

con D.D. n. 617 del 24/03/2011 (reg. sett. n. 08 del 21/03/2011) della Provincia di Barletta Andria Trani avente ad oggetto "L.R. n. 30/86 – d.lgs. 209/03 – d.lgs. 152/06. Ditta Bellino Vincenzo – Barletta. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di un centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Rinnovo" veniva rinnovata l'autorizzazione per il centro di raccolta veicoli fuori uso già esistente gestito dalla Ditta;

con D.D. n. 1257 del 26/05/2011 (reg. sett. n. 26 del 23/05/2011) della Provincia di Barletta Andria Trani avente ad oggetto "L.R. n. 30/86 – d.lgs. 209/03 – d.lgs. 152/06. Ditta Bellino Vincenzo – Barletta. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di un centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Det. Dir. n. 8 del 21/03/2011 - integrazione" veniva integrata l'autorizzazione per le motivazioni ivi riportate;

con D.D. 2284 del 21/06/2012 (reg. sett. n. 29 del 21/06/2012) della Provincia di Barletta Andria Trani avente ad oggetto "L.R. n. 30/86 – d.lgs. 209/03 – d.lgs. 152/06 art. 208 - Ditta Bellino Vincenzo – Andria. Centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Variazione layout aziendale. Presa d'atto" veniva preso atto della variazione del layout aziendale per installazione di un container unimodulare per lo stoccaggio delle batterie esauste;

con D.D. n. 3187 del 26/09/2012 (reg. sett. n. 36 del 26/09/2012) della Provincia di Barletta Andria Trani avente ad oggetto "L.R. n. 30/86 – d.lgs. 209/03 – d.lgs. 152/06 art. 208 - Ditta Bellino Vincenzo – Andria. Centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Variazione layout aziendale. Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Presa d'atto – det. Dir. n. 29 del 21/06/2012 – rettifica" veniva rettificato, per errore materiale, l'oggetto della D.D. 2284/2021;

con D.D. n. 400 del 07/04/2016 (Reg. Sett. n. 47 del 04/04/2016) della Provincia di Barletta-Andria-Trani avente ad oggetto "d.lgs. 152/06 – artt. 214 e 216 – ditta "Bellino Vincenzo" – barletta (BT) – iscrizione del registro provinciale delle imprese esercenti attività di riutilizzo dei rifiuti non pericolosi. Rinnovo", veniva rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 l'iscrizione n. 21 nel registro provinciale per la classe di attività 4^ - ex D.M. n. 350/98 - per una quantità di 10.000 t/a e per una capacità giornaliera di recupero inferiore a 10 t/d e capacità istantanea di stoccaggio di 1.211 t;

CONSIDERATO CHE

con istanza acquisita in atti al prot. n. 9164 del 14/03/2017, il sig. Bellino Vincenzo, in qualità di rappresentante legale della Ditta, richiedeva la variante non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/06, giusta D.D. n. 617/2011, per l'esercizio, in regime ordinario, delle attività di recupero rifiuti speciali R4-R12-R13 già gestite ed autorizzate ex artt. 214-216 d.lgs. 152/06, giusta iscrizione n. 21 del registro provinciale;

con successive note in atti al prot. n. 35600 del 16/10/2018 e n. 14945 del 09/05/2019, la Ditta comunicava, per ragioni aziendali, la riduzione della quantità massima di trattamento richiesta da 15.000 t/a a 13.000 t/a e la rinuncia alla richiesta di autorizzazione dell'attività R12;

con istanza acquisita in atti al prot. n. 17365 del 04/09/2020, il sig. Bellino Vincenzo, in qualità di rappresentante legale della Ditta, richiedeva il rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/06, giusta D.D. n. 617/2011;

con nota n. 21449 del 19/10/2020, la Provincia, qualificando la variante richiesta quale modifica sostanziale e attesa l'istanza di rinnovo presentata, comunicava alla Ditta la necessità di procedere ai sensi dell'art. 208, co. 19, d.lgs. 152/06 e pertanto invitava la stessa ad integrare e aggiornare l'istanza presentata;

con nota n. 4411 del 01/03/2021, la Provincia comunicava l'avvio del procedimento di Rinnovo e Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica, ex art. 208, co. 12 e 19, d.lgs. 152/06 per gestione di centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso e per recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

con nota in atti al prot. n. 7568 del 06/04/2021, la Ditta riscontrava quanto richiesto con la suddetta nota trasmettendo l'aggiornamento e l'integrazione dell'istanza, gli oneri istruttori per modifica sostanziale unitamente all'aggiornamento degli elaborati tecnici e grafici del progetto di livello definitivo nel quale è descritto l'assetto unitario dell'attività;

con nota n. 8185 del 13/04/2021, la Provincia indiceva e convocava la Conferenza di Servizi istruttoria in forma semplificata e modalità asincrona, disponendo, ex lege, il termine entro il quale le Amministrazioni e gli Enti avrebbero dovuto rendere i propri pareri;

VISTI

gli elaborati progettuali allegati all'istanza ed acquisiti nell'ambito del procedimento istruttorio;

le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta e dai tecnici di parte, con piena assunzione di responsabilità, negli elaborati progettuali allegati all'istanza e nella documentazione tecnica acquisita nell'ambito del procedimento;

TENUTO CONTO CHE

all'esito dell'istruttoria e della documentazione depositata è stata verificata la sussistenza dei requisiti per il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 617/2011 e s.m.i.;

le attività di recupero rifiuti per le quali è stata avanzata richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 208, d.lgs. 152/06, risultano già esercite dalla Ditta in quanto oggetto di avvenute comunicazioni di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti, ex art. 216, co. 5, d.lgs. n. 152/06;

la modifica sostanziale prevede una consistente riduzione della capacità massima istantanea di messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi;

con propria nota n. 40155 del 01/06/2021, la ASL BT SPESAL ha espresso parere favorevole;

ai sensi dell'art. 14-bis, co.4, L. 241/90 s.m.i., si prende atto dell'assenso senza condizioni del Comune di Barletta, ASL BT SISP e dell'ARPA Puglia attesi i termini entro i quali le Amministrazioni e gli Enti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

ATTESO che

con dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, il legale rappresentante sig. Bellino Vincenzo ha dichiarato la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno consentito l'esercizio dell'attività, non indicandone esplicitamente mutamenti di circostanze e condizioni;

trattasi di impianto esistente, per il quale la Società non prevede interventi sostanziali impiantisticostrutturali;

le caratteristiche tecnico-impiantistiche, organizzative e gestionali, così come desumibili dalla documentazione descrittiva in atti, consentono di ritenere che lo svolgimento dell'attività possa avvenire in modo tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove poste in essere misure di mitigazione e rispettate specifiche prescrizioni in fase di esercizio;

non risultano, a questo Settore, essere state recentemente rilevate irregolarità nella gestione dei rifiuti e/o segnalate criticità ambientali riconducibili alla conduzione dell'impianto dagli Organi di controllo;

non risultano comunicazioni, da parte dell'Autorità competente in materia urbanistico-edilizia, relative all'attivazione di iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti esistenti;

alla data di adozione del presente atto non risultano pervenute osservazioni e/o motivazioni ostative da parte del Comune territorialmente competente;

CONSIDERATI

l'art. 5, comma 15, d.lgs. 209/2003 s.m.i., ai sensi del quale "Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui ((sono previsti)) dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta ((o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)), ai seguenti soggetti: a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.";

l'art. 208, comma 12, d.lgs. 152/2006 s.m.i., ai sensi del quale "Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione

espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990";

l'art. 208, comma 19, d.lgs. 152/2006 s.m.i., ai sensi del quale "Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata";

VISTI

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso." e s.m.i.;

il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";

il D.M. 24 gennaio 2011, n. 20 "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori";

la D.G.R. 19 maggio 2015, n. 1023 "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore.";

visti, altresì

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

l'art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il D. Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

lo Statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;

- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 36 del 17.06.2020, avente ad oggetto "Piano delle Performance/PEG 2020-2022. Approvazione" e successive variazioni;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 20.07.2020, avente ad oggetto "Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2019 e relativi allegati. Adozione e approvazione definitiva";
- la Delibera del Presidente della Provincia n. 12 del 01.03.2021 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2021-2023. Aggiornamento 2021. Adozione";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 23.04.2021 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione 2021/2023. Adozione e approvazione definitiva";
- Delibera del Consiglio Provinciale n.18 del 23.04.2021 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario esercizio 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione definitiva;
- la Delibera del Presidente della Provincia n. 9 del 19/02/2021 che, modificando la macrostruttura organizzativa dell'Ente, ha riorganizzato il Settore VI in Area VI "Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo";
- la Disposizione Presidenziale della Provincia n. 5 del 22/02/2021 con la quale è assegnato alla Dott.ssa Giulia Lacasella l'incarico di Dirigente ad interim del Settore VI "Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo";
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 20.07.2020, avente ad oggetto "Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2019 e relativi allegati. Adozione e approvazione definitiva";

Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;

Dato atto inoltre che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. n. 152/06, in favore della Ditta "Bellino Vincenzo" (p.iva 05578400722), legalmente rappresentata dal sig. Bellino Vincenzo, nato a Barletta il 27/09/1969, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di un centro di raccolta di veicoli fuori uso, di cui all'art. 3, lett. p), D.Lgs. n. 209/03, sito in via Fracanzano, n. 165, Barletta, su area riportata in catasto al foglio di mappa n. 14, particella n. 1565, per le quantità e per i codici C.E.R. specificati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed alle condizioni, prescrizioni, modalità ivi disposte;
- 2. di approvare, ai sensi dell'art. 208 comma 19 del D.Lgs. n. 152/06, la modifica sostanziale dell'autorizzazione di cui al sub 1), in narrativa esplicitata;
- 3. **di autorizzare,** per quanto al sub 2), **le operazioni di recupero rifiuti R4 ed R13,** di cui all'All. C, parte IV, d.lgs. 152/06, per le quantità e per i codici C.E.R. specificati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed alle condizioni, prescrizioni, modalità ivi disposte;
- **4. di provvedere,** per le motivazioni espresse in narrativa e per quanto ai precedenti sub 2) e 3), **alla cancellazione** della Ditta dal Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ove risulta iscritta al numero progressivo n. 21;
- 5. **di prendere atto,** quale riferimento gestionale e operativo, che dall'attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso in ingresso possono derivare le parti e le componenti, qualificate come rifiuti, come identificati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 6. **di disporre** che l'organizzazione dell'intero impianto dovrà essere coerente al lay-out riportato nell'allegato C, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 7. **di disporre** che la Società dovrà aggiornare i termini delle garanzie finanziarie in essere, in ragione del rinnovo e modifica dell'autorizzazione e secondo quanto previsto nell'allegato A al presente provvedimento, facendo salva la possibilità di rideterminazione delle stesse a valle di approvazione di specifico decreto ministeriale;
- 8. di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti sospensivi, inibitori, integrativi e/o modificativi del presente atto in esito a verifica e controllo delle dichiarazioni rese, di cui all'art. 71, co. 1, DPR 445/2000, o effettuate dagli Organi di controllo all'uopo individuati, in merito all'asserito rispetto delle disposizioni vigenti in materia pianificatoria, urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, e/o in dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del citato T.U.A.;
- 9. **di demandare** all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT (SISP) il controllo dell'osservanza da parte della Ditta di quanto riportato nel presente atto e nella relazione tecnica presentata dalla Ditta, oltre che di ogni altra disposizione di legge;
- 10. di far salve autorizzazioni, prescrizioni e vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi;

- 11.di rinviare, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, alle disposizioni normative ambientali di settore;
- 12.di precisare che il presente provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per l' esercizio dell'attività;
- 13.di stabilire che il mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione del regime sanzionatorio in materia ambientale definito dal d.lgs. 152/06 e dal d.lgs. 209/03;
- 14.di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'art. 208, co. 12, D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Unica rinnovata con il presente atto, rinnovabile ai sensi dello stesso decreto, resta valida per la durata di anni 10 (dieci), senza soluzione di continuità dalla precedente;
- 15.di precisare che qualsiasi modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente, ai sensi e per gli effetti del comma 19, art. 208, d.lgs. 152/06;
- 16.di precisare che il presente provvedimento:
 - si riferisce esclusivamente all'esercizio dell'attività di centro raccolta veicoli fuori uso, ex d.lgs. 209/03 s.m.i. e di recupero di rifiuti speciali;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e/o presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - le prescrizioni potranno essere modificate all'esito di quanto ai sub 8) e 9) nonché all'evoluzione della situazione ambientale e/o normativa;
 - l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al capo I, titolo V, parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, co. 13, D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **17.di evidenziare** che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.f. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;
- 18.di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
- 19. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
- **20.di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- 21. di attestare che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente, situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, come da dichiarazioni agli atti del Settore;
- 22.di attestare che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato, giusta ex-art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 22 comma 3bis del Piano Triennale Anticorruzione attualmente vigente, come da dichiarazioni agli atti del Settore;
- 14.di notificare il presente provvedimento a:

BELLINO VINCENZO (demolizionibellino@pec.it)

REGIONE PUGLIA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

COMUNE DI BARLETTA (protocollo@cert.comune.barletta.bt.it);

ARPA PUGLIA DAP BAT (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

ASL BAT (dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it, spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it)

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199

ALLEGATO A

condizioni, prescrizioni e modalità relative all'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti

L'esercizio delle <u>attività di gestione e trattamento dei veicoli fuori uso</u>, di cui all'art. 3, lett. f), d.lgs. 209/03, avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a1. la quantità massima annuale di accettazione e trattamento di veicoli fuori uso con codice EER 16.01.04* è pari a **1200 t/anno**, ovvero circa 1.270 v.f.u./anno considerando un peso medio per veicolo pari a 950 kg. (cfr. linee guida APAT, par. 1.3), e giornaliera massima pari a **50 t/d**;
- a2. l'organizzazione del centro di raccolta dovrà essere conforme al par. 3, all. I, d.lgs. 209/03;
- a3. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso dovranno essere effettuate nel rispetto dell'art. 6 "Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso", d.lgs. n. 209/03;
- a4. le modalità di stoccaggio dovranno essere conformi al par. 4 e 8, all. I, d.lgs. 209/03 e, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 4064 del 15/03/18 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- a5. lo stoccaggio dei veicoli fuori uso codice EER 160104* in attesa di messa in sicurezza dovrà avvenire su superfici pavimentate aventi idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza; pertanto l'area dedicata N di circa 30 mq potrà contenere un numero massimo di 4 veicoli fuori uso non trattati codice EER 160104* (cfr. linee guida APAT);
- a6. l'accatastamento dei veicoli messi in sicurezza e non ancora completamente trattati non dovrà superare la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; pertanto l'area dedicata O di circa 100 mq. potrà contenere un numero massimo di 33 veicoli fuori uso codice EER 160106 (cfr. linee guida APAT);
- a7. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;
- a8. per i pneumatici fuori uso, qualora stoccati all'aperto, dovranno essere adottati sistemi che evitino il ristagno di acqua al fine di escludere lo sviluppo di insetti molesti;
- a9. i rifiuti prodotti dovranno essere avviati alle successive attività di smaltimento o recupero nei termini di cui all'art. 185-bis, d.lgs. 152/06;
- a10. le carcasse dei veicoli vengano inviati ad impianti di recupero autorizzati subito dopo le operazioni di trattamento ovvero nel termine massimo di giorni 180 dalla completa demolizione;
- a11. detenere i rifiuti rinvenienti dallo svolgimento delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, per la quantità correlata alla superficie dello specifico settore;
- a12. conferire a ditte abilitate alla raccolta e ritiro dai relativi Consorzi Nazionali Obbligatori e/o ad impianti autorizzati le parti e le componenti di cui all'allegato C, provenienti dai veicoli fuori uso trattati;
- a13. adottare soluzioni tecniche e procedure aziendali tese a minimizzare o azzerare il rischio di inquinamento della falda per sversamento di sostanze inquinanti;

a14. rispettare le dimensioni minime di larghezza pari a mt.3 della viabilità interna di distribuzione del centro di raccolta, al fine di consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso;

L'esercizio dell'operazione di sola messa in riserva R13, all. C, parte IV, d.lgs. 152/06, dei rifiuti con codici <u>EER 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03*</u>, avvenga in osservanza delle seguenti prescrizioni:

- b1. la capacità massima annuale dovrà essere non superiore a 457 t/a , con capacità massima istantanea di stoccaggio di 12 t;
- b2. le caratteristiche del box container prefabbricato dovranno essere conformi a quelle indicate nella relazione tecnica depositata dalla Ditta all'atto di istanza o avere caratteristiche similari;
- b3. le operazioni di stoccaggio e le modalità operative devono essere eseguite in conformità ai criteri della parte A, all.II, D.lgs. 188/08;
- b4. adottare opportuni accorgimenti per lo smaltimento delle acque di lavaggio dell'area destinata alla messa in riserva dei rifiuti pericolosi;
- b5. apporre cartelli con l'indicazione dei codici EER relativi ai rifiuti oggetto di recupero;
- b6. assicurare la costante presenza delle sostanze di assorbimento e neutralizzazione dei liquidi eventualmente fuoriusciti dagli accumulatori, nella relazione tecnica depositata dalla Ditta all'atto di istanza o avere caratteristiche similari, nelle quantità stabilite dal DM 20/2011;
- b7. garantire la manutenzione del box container, con particolare attenzione alla vasca inferiore di raccolta, e dei singoli contenitori in PVC o in altro materiale idoneo;
- b8. garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di sversamenti o incidenti, anche sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

l'esercizio delle <u>attività di recupero rifiuti speciali R4 e R13</u>, all. C, parte IV, d.lgs. 152/06, avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- c1. la quantità massima di recupero R4 dei rifiuti non pericolosi è pari a 2.700 t/anno e giornaliera massima non superiore a 9 t/d, con capacità di messa in riserva R13 massima istantanea di 100 t e massima annuale di 7.200 t/anno;
- c2. I rifiuti speciali non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto e in trattamento R4 ed R13 di cui al punto c1), con divieto di accettare rifiuti pericolosi e/o nocivi fatta eccezione per quelli del paragrafo precedente (EER 16.06.01*, 16.06.02* e 16.06.03*) da gestire solo in R13, sono quelli elencati nella seguente tabella A.1:

Codice EER	descrizione	R4	R13
100210	Scaglie di laminazione		Х
110206	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05		Х
110501	Zinco solido		Х
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		Х
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi		Х
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		Х

120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi		Χ
120199	Rifiuti non specificati altrimenti		Х
150104	Imballaggi metallici		Х
150105	Imballaggi compositi (solo se presente matrice metallica)		Х
150106	Imballaggi in materiali misti (solo se presente matrice metallica)		Х
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		Х
160116	Serbatoi per gas liquefatto		Х
160117	Metalli ferrosi	Х	Х
160118	Metalli non ferrosi		Χ
160122	Componenti non specificati altrimenti	Х	Х
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		Х
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		Х
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		Х
170401	Rame, bronzo, ottone	Х	Х
170402	Alluminio	Х	Х
170403	Piombo		Х
170404	Zinco		Х
170405	Ferro e acciaio		Х
170406	Stagno	Х	Х
170407	Metalli misti		Х
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	Х	Х
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		Х
191202	Metalli ferrosi		Х
191203	Metalli non ferrosi	Х	Х
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		Х
200140	Metalli	Х	Х
200301	Rifiuti urbani non differenziati (solo se in matrice metallica)		Х

c3. I rifiuti in legno speciali non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto da gestire solo in R13, con capacità di messa in riserva R13 massima istantanea di 2 t e massima annuale di 100 t/anno, sono quelli elencati nella seguente tabella A.2:

Codice EER	descrizione
030101	Scarti di corteccia e sughero

030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di
	cui alla voce 03 01 04
030199	Rifiuti non specificati altrimenti
150103	Imballaggi in legno
170201	Legno
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

- c4. la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta osservando, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", giusta nota circolare, di carattere non cogente, n. 1121 del 21/01/19 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;
- c5. sia sempre assicurata l'efficienza della recinzione perimetrale;
- c6. Siano rispettate le procedure di controllo sull'accettabilità dei rifiuti in ingresso e siano effettuati dalla Ditta i test di cessione in occasione del primo conferimento da parte di ciascun produttore, della modifica del processo di produzione del rifiuto e/o di recupero dello stesso, e comunque ogni 12 mesi;
- c7. Per quanto al precedente punto, l'area di messa in riserva sia organizzata in modo tale da poter mantenere separati i rifiuti "conformi" da quelli eventualmente "in attesa di verifica";
- c8. qualora un carico dei rifiuti sia respinto, il gestore deve comunicarlo alla Provincia, entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia dei formulari di identificazione;
- c9. le aree di stoccaggio dei rifiuti, opportunamente segnalate con indicazione di tipologia e codici EER, devono essere suddivise per singola tipologia di attività autorizzata e fisicamente separate tra loro e dalle aree per il deposito delle MPS, dall'area di trattamento e dall'area destinata ai carichi di rifiuti in corso di verifica o respinti;
- c10. Lo stoccaggio/deposito temporaneo dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi, ecc.); nel caso di utilizzo di cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente coperti;
- c11. Le fasi di ricezione e stoccaggio devono rispettare le modalità descritte negli elaborati tecnici acquisiti ed essere conformi alle linee guida di settore;
- c12. la gestione dei rifiuti stoccati dovrà avvenire in modo tale da consentire l'esecuzione di periodici controlli, con cadenza massima biennale, sull'integrità delle superfici scolanti interessate allo scorrimento delle acque piovane;
- c13. per quanto ai punti precedenti, la Società trasmetta nel termine di 30 giorni, lay-out eventualmente aggiornato con l'indicazione delle singole aree e zone operative;
- c14. Il lay-out dell'installazione dovrà essere ben visibile e riportato in più punti dello stabilimento;
- c15. Le materie prime secondarie ottenute devono presentare un eluato conforme al test di cessione e soddisfare le caratteristiche di End Of Waste, ai sensi dell'art. 184-ter, d.lgs. 152/06, in conformità ai criteri specifici definiti dal Regolamento (UE) n. 333/2011 per i rottami metallici, dal Regolamento (UE) n. 715/2013 per rottami di rame;

l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti riportate nel presente provvedimento avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- d1. per i rifiuti in deposito temporaneo devono essere rispettati i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 del D. lgs. 152/06 e, comunque, le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti e le aree;
- d2. i rifiuti potranno essere stoccati per un tempo massimo di 180 giorni e dovranno essere apposti dei cartelli con indicazione dei codici EER relativi ai rifiuti oggetto di recupero
- d3. dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D. Lgs;
- d4. le attività dovranno essere effettuate in base alle modalità gestionali descritte negli elaborati progettuali descrittivi e grafici depositati nel corso del procedimento istruttorio autorizzativo;
- d5. le attività ed i procedimenti utilizzati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora e la fauna nonché causare inconvenienti dovuti a rumori, polveri ed odori né danneggiare il paesaggio;
- d6. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- d7. nell'esercizio dell'attività la suddetta Società dovrà rispettare i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti normative e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- d8. nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazioni dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti terzi;
- d9. l'impresa è tenuta a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla ditta fornitrice;
- d10. i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;
- d11. in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto allo scrivente Settore;
- d12. alla cessazione dell'attività dell'impianto, si dovrà provvedere alla messa in sicurezza e/o eventuale bonifica del sito;
- d13. Il gestore è tenuto a sottoporre ad attuare tutte le norme vigenti e cogenti, tecniche ed amministrative, che regolano la realizzazione e la gestione degli impianti;
- d14. le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, nell'impossibilità tecnica di riutilizzo e/o scarico nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere gestite quali rifiuti; nelle more di verifica di quanto all'art. 2, co. 4, R.R. 26/2013 da effettuarsi entro 180 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà attestare l'avvenuto smaltimento delle acque raccolte conservando copia dei relativi FIR ed inviando comunicazione riassuntiva annuale alla Provincia.
- d15. Nel medesimo termine di cui al sub precedente, la Ditta, ricadendo l'impianto nella fattispecie di cui alla lett. e), co. 2, art. 1, L.R. 32/2018, verifichi e certifichi quanto all'art. 3, co. 2, L.R. 32/2018, in relazione alle eventuali sorgenti diffuse areali senza flusso indotto;

d16.	la Ditta provveda agli opportuni adeguamenti in relazione agli obblighi in materia di assicurazioni di responsabilità civile e garanzie finanziarie, e, pertanto, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, pena la sospensione dell'attività, dovrà essere inoltrato l'aggiornamento della garanzia fideiussoria, in una delle forme previste dall'art. 1 della Legge. n. 348/1982, presentata a favore della Provincia di Barletta Andria Trani a garanzia della copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale (ovvero copertura dei costi di: sorveglianza ed monitoraggio dell'area, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica dell'area e delle installazioni), per la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni; nelle more della definizione dello specifico decreto e con riserva di conseguente adeguamento, mutuando i criteri di calcolo da quanto prospettato dal legislatore nazionale e su indirizzo dell'Autorità delegante, l'ammontare della garanzia fideiussoria è determinato sulla base di un importo di € 140.000 ottenuto considerando il massimo degli importi minimi da garantire tra le attività R4 ed R13 e trattamento V.F.U.; Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione,
	finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione.
	salvo diversa disposizione.

ALLEGATO B

Elenco codici EER rifiuti prodotti

a valle delle operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso in ingresso

Rifiuti pericolosi

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

1301 scarti di oli per circuiti idraulici

- 130105* emulsioni non clorurate
- 130109* Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 130110* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 130111* Oli sintetici per circuiti idraulici
- 130112* Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 130113* Altri oli per circuiti idraulici.

1302 Scarti di olio motore, olio per ingranaggi ed oli lubrificanti

- 130204* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 130205* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 130206* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 130207* Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
- 130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

1305 Prodotti di separazione olio/acqua

130506* Oli prodotti dalla separazione olio/acqua

1307 Rifiuti di carburanti liquidi

- 130701* olio combustibile e carburante diesel
- 130702* petrolio
- 130703* Altri carburanti (comprese le miscele)

1308 Rifiuti di oli non specificati altrimenti

- 130802* Altre emulsioni
- 130899* Rifiuti non specificati altrimenti

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08)

1406 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

- 140602* Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 140603* Altri solventi e miscele di solventi

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

1502 Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi

- 150202* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 150203* Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

1601 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smaltimento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)

- 160107* Filtri dell'olio
- 160108* componenti contenenti mercurio
- 160109* componenti contenenti PCB
- 160110* Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 160111* pastiglie per freni, contenenti amianto

160113* Liquidi per freni

160114* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

160121* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114

1602 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

160210* Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209

160211* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

160213* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160212

1606 Batterie ed accumulatori

160601* Batterie al piombo

160602* Batterie al nichel-cadmio

1608 Catalizzatori esauriti

160807* Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

Rifiuti non pericolosi

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

1601 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smaltimento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)

160103 Pneumatici fuori uso

160106 Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose

160112 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111

160115 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114

160116 Serbatoi per gas liquido

160117 Metalli ferrosi

160118 Metalli non ferrosi

160119 Plastica

160120 Vetro

160122 Componenti non specificati altrimenti

160199 Rifiuti non specificati altrimenti

1606 Batterie ed accumulatori

160605 Altre batterie ed accumulatori

1608 Catalizzatori esauriti


160801 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, reno, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)

160803 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

ALLEGATO C

Lay-out generale dell'impianto di trattamento rifiuti

A2 TAVOLA N.2bis (rev. marzo 2021) "STATO DI PROGETTO - Ripartizione in isole operative dell'area" (acquisita al prot. n. 7568 del 06/04/2021)





Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "VI - Settore - Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo (Provincia BAT) ", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, l	lì 04,	/08/2	021
-----------	--------	-------	-----

Il responsabile dell'istruttoria: Di

Di Bitonto Ing. Stefano

.

Andria, lì <u>05/08/2021</u>

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Lacasella Dott.ssa Giulia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Fusiello Dott. Sabino